



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

Dott. Guido Petrigni Consigliere

Dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

Dott. Marco Smioldo Consigliere

Dott. Francesco Albo Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 25/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6829/P**

del registro di segreteria, promosso da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*,

c.f. *omissis*, elettivamente domiciliato a Palermo Via Volturmo n. 42,

presso lo studio dell'Avv. Renato Re (Pec.:

renato.re@avvsciacca.legalmail.it, dal quale è rappresentato e difeso,

contro

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella

persona del Ministro pro tempore e nella persona del Capo della

Polizia pro tempore, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le

cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, anche in via disgiunta dalla dott.ssa Sara

Salimbeni, dirigente del Mef e dalle dott. sse Claudia Seccia, Marianna

Pacelli, Mariangela Scorsone, Piera Valeria Civiletti, funzionari del Mef.

nonché nei confronti

dell'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Pensioni, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana Giovanna Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Antonella Patteri (Pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) con i quali è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 5, per la riforma della sentenza n. 1181/2021, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 25 novembre 2021 e pubblicata il 26 novembre 2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2024, l'avvocato Renato Re per l'appellante, l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito per l'Inps e la dott.ssa Claudia Seccia per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

FATTO

Con ricorso in primo grado, l'odierno appellante chiedeva l'annullamento/disapplicazione del Decreto del Ministero dell'Interno con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità " ipertensione arteriosa" e l'annullamento/disapplicazione della delibera del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio che ritenne la diagnosticata infermità dipendente da fattori costituzionali e non dipendente dal servizio prestato.

Il giudizio veniva instaurato in primo grado contro il Ministero dell'Interno e nei confronti dell'Inps.

Con sentenza n. 1181/2021 del 25/26 novembre 2021, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in composizione monocratica, "ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione, indicandosi nel Giudice amministrativo il giudice munito di potestà giudicanti ex art. 17 c.g.c.; ha dichiarato inammissibile il ricorso, per il resto, nei sensi di cui in motivazione".

In particolare il giudice di prime cure, nel palesare il contrasto giurisprudenziale, maturato in seno a questa Corte, in merito alla necessità o meno della previa formulazione di istanza di pensione privilegiata allorché, nel giudizio pensionistico innanzi al giudice contabile, venga in considerazione il diniego della (o il silenzio qualificato sulla) dipendenza da fatti di servizio della infermità lamentata, ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando meritevole di condivisione l'orientamento che depone nel senso dell'attuale necessità della previa istanza amministrativa.

Avverso la sentenza emessa dalla Sezione di primo grado ha proposto appello il sig. *omissis*, anche nei confronti del Mef non evocato in giudizio in primo grado, chiedendo la riforma della impugnata sentenza e, accertata l'ammissibilità del ricorso di primo grado, il

rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 199 del Codice di Giustizia Contabile per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia sul merito; subordinatamente l'accoglimento di tutte le domande dispiagate nel ricorso introduttivo coltivato nel primo grado.

Con decreto presidenziale n. 38/2023 del 7 febbraio 2023 veniva fissata la discussione del giudizio per l'udienza del 24 marzo 2023.

Con memoria depositata in data 14 marzo 2023 l'Inps ha chiesto che:

- sia dichiarato, in assenza di domanda amministrativa, che non è possibile condannare l'Istituto ad erogare il trattamento pensionistico e sul punto confermare la sentenza impugnata;

- sia adottata ogni statuizione conforme a legge in ordine alla ammissibilità del ricorso teso ad ottenere l'accertamento della causa di servizio in assenza della domanda amministrativa di pensione;

- sia confermata, per il resto, l'impugnata sentenza anche in ordine agli accertamenti di merito ivi compiuti.

Con nota n. 0000137 in data 23 marzo 2023, il Dirigente della Struttura di Supporto delle Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale comunicava che, con ordinanza n. 5 del 20 marzo 2023, il Presidente della Corte dei conti, in relazione al giudizio di appello in materia pensionistica oggi in esame, ai sensi degli articoli 11, co. 1 e 3, e 114, comma 3, del codice di giustizia contabile, e con i seguenti adempimenti di cui all'art. 115, co. 1, 3, e 6 del c.g.c., aveva deferito alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, la questione di massima n. 802/SR/QM/PRES, avente ad oggetto il seguente quesito "se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1, lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con

cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio- ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito- e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata".

Nel costituirsi in giudizio, in data 29 marzo 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedeva che fosse disposta nei suoi confronti l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.

Con ordinanza n. 7/A/2023 del 21 aprile 2023 questa Sezione Giurisdizionale sospendeva il giudizio, in attesa della decisione sulla suddetta questione di massima.

In data 18 agosto 2023 veniva depositata presso la Segreteria delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la sentenza n. 12/2023/QM/Pres sulla questione di massima n. 802/SR/QM/PRES. Ai sensi dell'art. 116, comma 3, del Codice di giustizia contabile, veniva fissata per l'odierno esame l'udienza pubblica per la discussione dell'appello.

Le parti intervenute chiedevano alla luce della pronunzia resa dalle Sezioni Riunite la rimessione alla Sezione Giurisdizionale di primo grado.

All'odierna udienza l'avvocato Renato Re per l'appellante ha insistito per l'accoglimento, l'avvocato Norrito per l'Inps ha rinviato agli atti

scritti chiedendo il rinvio degli atti al primo grado, la dott.ssa Claudia Seccia per il MEF, previo rinvio alla memoria in atti, ha reiterato la richiesta di estromissione.

DIRITTO

In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell'Economia, Comitato di Verifica delle cause di servizio con comparsa del 29 marzo 2023.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

In proposito, va rilevato che il difetto di legittimazione passiva, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (Cassaz. n. 6935/2003) sussiste quando parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in lite, l'azione deve essere esercitata, attenendo tale aspetto alla verifica della regolarità formale del contraddittorio.

Orbene, la parte ha impugnato, anche in primo grado il parere tecnico emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Mef (senza però evocare quest'ultimo nel giudizio di primo grado salvo, poi, evocarlo, a seguito di rituale notifica, in questo grado di giudizio); tuttavia, non ha considerato che gli organi medico legali che partecipano al procedimento amministrativo rendono pareri tecnici che sono atti aventi natura endo-procedimentale rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall'Amministrazione, privi, pertanto, del requisito della lesività immediata e non autonomamente

impugnabili.

Fondata appare, pertanto, l'eccezione formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, il Ministero della Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio va estromesso dal presente giudizio e l'appellante va condannato al pagamento delle spese, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si quantificano in complessivi euro 600,00.

Passando ai profili del merito l'appello è meritevole di accoglimento nei termini di cui di seguito evidenziati.

In premessa si osserva che la materia del contendere è stata già esaminata da questa sezione (ex multis sentenza n. 30 del 2017; n. 199 del 2021, cui per economia espositiva si rinvia espressamente) sotto l'aspetto della sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente nell'ipotesi in cui, chiedo, ancora in servizio, l'accertamento delle condizioni, tra le quali la ricorrenza della causa di servizio di una determinata patologia, che potrebbero, in ogni momento, consentirgli l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata; ciò anche in considerazione della circostanza che detto accertamento richiede complesse verifiche tecnico-valutative, sulla natura dell'infermità, sul tipo di servizio svolto e sull'influenza causale o concausale di quest'ultimo, che con il trascorrere del tempo diventano più difficoltose da espletare a cagione dei naturali processi di rarefazione documentale e probatoria, sui quali l'interessato non può in alcun modo influire, non avendo la disponibilità della relativa

documentazione, con lesione del suo diritto di difesa.

Nel caso in specie, ai fini dell'accoglimento dell'appello, rileva ancor più la dirimente pronunzia resa dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/2023/QM/Pres con precipua attenzione al caso che ne occupa, in relazione, dunque, alla causa per la quale la questione è stata sollevata.

A seguito di una articolata ed esaustiva motivazione, le Sezioni riunite sulla questione di massima, deferita dal Presidente della Corte dei conti con atto del 20/3/2023, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) cgc, un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del dilemma di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata».*

Non v'è luogo a provvedimenti sulle spese, in ragione della natura del procedimento”.

Alla luce della interpretazione nomofilattica delle Sezioni riunite di cui innanzi, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 1181/2021, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 25 novembre 2021 e pubblicata il 26 novembre 2021, deve essere annullata e gli atti, ai sensi dei commi 1, lettera b) e 2 dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 174 del 2016,

rimessi al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio di merito e per la pronuncia, anche, su tutte le altre spese del presente grado.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, previa declaratoria di estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato per la verifica delle cause di servizio, accoglie l'appello proposto da *omissis* e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata n. 1181/2021, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 25 novembre 2021 e pubblicata il 26 novembre 2021.

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 174 del 2016, rimette la causa al primo giudice, in diversa composizione fisica, per la prosecuzione del giudizio di merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello, fatte salve quelle disposte in questa fase, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si quantificano in complessivi euro 600,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Guido Petrigni)

(Vincenzo Lo Presti)

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”

ha disposto

che a cura della Segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte o dei terzi.

Palermo,

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Lo Presti

(Firmato digitalmente)

Sentenza e Decreto depositati in Segreteria il 22/01/2024

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(Firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte o dei terzi.
Palermo, 22/01/2024
Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
(Firmato digitalmente)